



## STATUTO

### ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "CASSANDRA APS"

#### ART. 1 – Denominazione, natura e normativa applicabile

È costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata "CASSANDRA APS", di seguito anche "Associazione".

L'Associazione è costituita ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore – CTS) e intende iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), nella sezione "Associazioni di Promozione Sociale".

A seguito dell'iscrizione nel RUNTS, l'Associazione acquisirà la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) e, da tale momento, farà uso nella denominazione sociale, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico dell'indicazione "Associazione di Promozione Sociale" o dell'acronimo "APS", secondo quanto previsto dagli artt. 21 e 35 del CTS.

L'Associazione è ente non commerciale, apolitico e aconfessionale, senza scopo di lucro: persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e si conforma ai principi di democraticità, uguaglianza dei diritti, pari opportunità, trasparenza e partecipazione degli associati.

#### ART. 2 – Sede

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Deruta (PG).

Il Consiglio Direttivo può deliberare il trasferimento della sede legale nell'ambito del medesimo Comune, nonché l'istituzione o la soppressione di sedi operative o secondarie. L'eventuale trasferimento della sede legale in altro Comune costituisce modifica statutaria ed è deliberato dall'Assemblea straordinaria.

#### ART. 3 – Durata

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

#### ART. 4 – Finalità istituzionali

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riferimento alla promozione del benessere psicologico e relazionale, alla prevenzione del disagio psicosociale, alla tutela delle persone in condizioni di fragilità o vulnerabilità, alla promozione dell'inclusione sociale, delle pari opportunità e della cultura della cura.

L'Associazione opera anche per favorire la diffusione di conoscenze e competenze in ambito psicologico, educativo, sociale e culturale, nonché per promuovere attività di studio, ricerca, formazione e divulgazione su temi di interesse sociale coerenti con le attività di interesse generale individuate dal presente Statuto.

#### ART. 5 – Attività di interesse generale

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del CTS, l'Associazione svolge in via esclusiva o principale una o più delle seguenti attività di interesse generale, in coerenza con le proprie finalità istituzionali:

a) interventi e servizi sociali, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a), del CTS, con particolare riguardo ad attività di ascolto, orientamento, prevenzione e sostegno psicosociale rivolte agli associati, ai loro familiari, a terzi e, in particolare, a persone in condizioni di fragilità, disagio o vulnerabilità;

b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. d), del CTS, attraverso corsi, seminari, laboratori, percorsi formativi e iniziative educative in ambito psicologico, sociale, relazionale, familiare, scolastico, lavorativo e comunitario;

c) ricerca scientifica di particolare interesse sociale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. h), del CTS, mediante studi, progetti, approfondimenti, pubblicazioni e attività di divulgazione su tematiche psicologiche, sociali, educative e culturali di rilievo collettivo;

AS      *[signature]*      *[signature]*      *[signature]*      *[signature]*      *[signature]*      *[signature]*

d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. i), del CTS, finalizzate alla promozione del benessere, dell'inclusione, della partecipazione e della consapevolezza sui temi della salute psicologica e della prevenzione del disagio;

e) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. w), del CTS, con particolare riferimento al contrasto delle discriminazioni, alla promozione delle pari opportunità, alla tutela delle persone fragili e alla valorizzazione della partecipazione responsabile alla vita sociale.

Le attività possono essere svolte in favore degli associati, dei loro familiari e di terzi, anche mediante collaborazione con enti pubblici, enti privati, istituzioni scolastiche, università, servizi sociali, enti del Terzo Settore e altri soggetti coerenti con le finalità associative.

#### **ART. 6 – Modalità di svolgimento delle attività**

Per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui agli artt. 4 e 5 del presente Statuto, l'Associazione può:

a) attivare sportelli di ascolto e orientamento psicologico, riconducibili alle attività di cui all'art. 5 comma 1 lett. a) CTS;

b) promuovere e realizzare percorsi di sostegno psicologico e psicoterapeutico, individuali e/o di gruppo, riconducibili alle attività di cui all'art. 5 comma 1 lett. a) CTS;

c) organizzare corsi, seminari, laboratori, incontri e attività formative, riconducibili alle attività di cui all'art. 5 comma 1 lett. d) CTS;

d) sviluppare progetti territoriali in collaborazione con scuole, enti pubblici, servizi sociali e altri soggetti del Terzo Settore;

e) svolgere attività di divulgazione scientifica e culturale mediante eventi, pubblicazioni e iniziative informative, riconducibili alle attività di cui all'art. 5 comma 1 lett. h) e i) CTS;

f) partecipare a bandi, avvisi e programmi pubblici o privati, anche in partenariato;

g) stipulare convenzioni con le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;

h) svolgere eventi a carattere di promozione culturale, riconducibili alle attività di cui all'art. 5 comma 1 lett. i) CTS.

Le attività di natura psicologica, psicoterapeutica, sanitaria o comunque riservate per legge sono svolte esclusivamente da professionisti abilitati, iscritti ai rispettivi Albi, nel rispetto della normativa vigente, delle regole deontologiche, delle eventuali autorizzazioni richieste e della disciplina in materia di tutela della riservatezza e protezione dei dati personali.

L'Associazione può compiere ogni atto od operazione contrattuale, patrimoniale, amministrativa e organizzativa necessaria o utile alla realizzazione delle attività statutarie, purché coerente con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e nel rispetto del CTS.

#### **ART. 7 – Attività diverse**

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, ai sensi dell'art. 6 del CTS e del D.M. 19 maggio 2021, n. 107.

Le attività diverse sono deliberate dal Consiglio Direttivo, individuate nel rispetto dei criteri di secondarietà e strumentalità previsti dalla normativa vigente e rendicontate separatamente nel bilancio o nel rendiconto dell'Associazione.

La previsione statutaria della possibilità di svolgere attività diverse non implica il loro effettivo esercizio, che dovrà risultare da apposita deliberazione dell'organo competente e dalla relativa rendicontazione.

#### **ART. 8 – Raccolta fondi**

L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, nel rispetto dell'art. 7 del CTS e dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

AS

MP

Elu

S

I proventi della raccolta fondi sono destinati esclusivamente al finanziamento delle attività di interesse generale e delle finalità istituzionali dell'Associazione. Le attività di raccolta fondi sono rendicontate secondo le disposizioni vigenti.

#### **ART. 9 – Divieto di lucro e destinazione del patrimonio**

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie e per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge, ai sensi dell'art. 8 del CTS.

#### **ART. 10 – Associati, ammissione e modalità**

Possono essere associati dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità statutarie e intendono contribuire al loro perseguimento mediante la partecipazione alla vita associativa.

Possono altresì essere ammessi, se compatibili con le finalità dell'Associazione, altri enti del Terzo Settore o enti senza scopo di lucro, nei limiti previsti dall'art. 35, comma 3, del CTS e, in particolare, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di Promozione Sociale associate.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volti a garantire l'effettività del rapporto medesimo; la partecipazione alla vita associativa non può essere temporanea.

I soci si distinguono in soci Fondatori e soci Ordinari. Sono soci Fondatori coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo. Sono soci Ordinari tutti gli associati ammessi successivamente alla costituzione.

L'ammissione all'Associazione avviene su domanda scritta dell'interessato, indirizzata al Consiglio Direttivo, nella quale il richiedente dichiara di condividere le finalità dell'Associazione, di accettare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni degli organi sociali.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda di ammissione entro sessanta giorni dalla sua presentazione. In caso di accoglimento, la deliberazione è comunicata all'interessato e l'ammissione è annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica all'interessato, entro sessanta giorni, la deliberazione motivata. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del rigetto, l'interessato può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea degli associati, che delibera in occasione della prima convocazione utile.

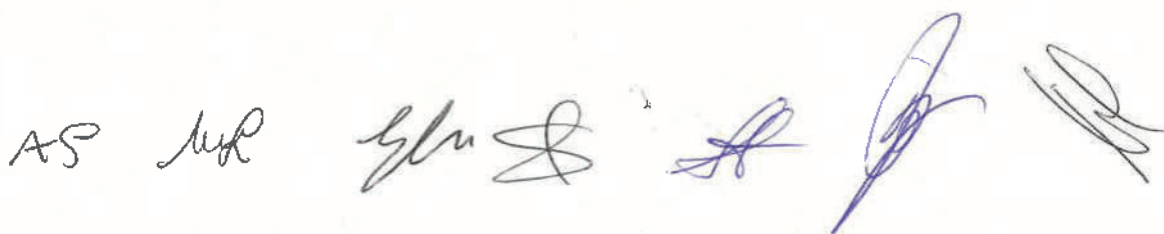
Le domande di ammissione presentate da minorenni devono essere sottoscritte dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il soggetto che sottoscrive la domanda rappresenta il minore nei rapporti con l'Associazione e risponde verso la stessa per le obbligazioni dell'associato minorenne.

Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale, ove prevista, nella misura e nei termini stabiliti dall'Assemblea o, se da questa delegato, dal Consiglio Direttivo, nonché all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali.

La quota associativa è intransmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota annuale, fatta salva la facoltà degli associati di effettuare contributi o erogazioni volontarie.

#### **ART. 11 – Diritti e doveri degli associati**

Tutti gli associati hanno pari diritti e pari doveri. Ciascun associato ha diritto di partecipare alla vita associativa, di essere informato sulle attività dell'Associazione, di partecipare all'Assemblea, di votare

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in blue ink. From left to right, there is a set of initials 'AS', followed by a signature that appears to be 'M.R.', then a signature that looks like 'Glu', and finally three more distinct signatures. The handwriting is cursive and somewhat stylized.

secondo quanto previsto dal presente Statuto e dall'art. 24 del CTS, nonché di candidarsi alle cariche associative, se in possesso dei requisiti previsti.

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota associativa, ove prevista. Ciascun associato dispone di un voto.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo le modalità previste dal presente Statuto e nel rispetto dell'art. 15 del CTS.

#### **ART. 12 – Perdita della qualifica di associato**

La qualifica di associato si perde per recesso, morosità, esclusione, decesso o, nel caso di associato diverso dalla persona fisica, per scioglimento o estinzione dell'ente.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di ricezione della comunicazione, salvo diversa indicazione dell'associato e fermo restando l'obbligo di adempiere alle obbligazioni già assunte.

La decadenza per morosità è deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato versamento della quota associativa annuale entro il termine stabilito, previa comunicazione all'associato moroso e assegnazione di un termine non inferiore a trenta giorni per regolarizzare la posizione.

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell'associato che violi lo Statuto, i regolamenti interni o le deliberazioni degli organi sociali, ovvero tenga comportamenti contrari alle finalità associative o tali da arrecare danni morali o materiali all'Associazione.

La deliberazione di esclusione deve essere motivata e comunicata all'interessato. Entro sessanta giorni dalla comunicazione, l'associato escluso può proporre ricorso all'Assemblea degli associati, che decide in via definitiva in occasione della prima convocazione utile.

L'associato decaduto, receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote, dei contributi versati o di eventuali apporti effettuati all'Associazione.

#### **ART. 13 – Volontari e lavoro retribuito**

L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, secondo quanto previsto dagli artt. 17 e 35 del CTS.

I volontari sono persone che, per libera scelta, svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, neppure dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfettario.

L'Associazione iscrive in apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale e assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, comma 5, del CTS, esclusivamente quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e del perseguimento delle finalità istituzionali.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al venti per cento del numero degli associati, conformemente a quanto stabilito dall'art. 36 del CTS.

#### **ART. 14 – Organi sociali**



A9



Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea degli associati; il Consiglio Direttivo; il Presidente; il Vice-Presidente; l'Organo di controllo, ove nominato; il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ove nominato.

Tutte le cariche associative sono elettive e sono esercitate nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità, uguaglianza degli associati ed elettività delle cariche sociali.

#### **ART. 15 – Assemblea: competenze**

L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione e può essere ordinaria o straordinaria.

All'Assemblea ordinaria spettano, in particolare, le seguenti competenze: approvare il bilancio o rendiconto annuale; approvare le linee generali del programma di attività; nominare e revocare i componenti del Consiglio Direttivo; nominare e revocare, quando previsto, l'Organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti; approvare eventuali regolamenti interni; deliberare sui ricorsi degli aspiranti associati non ammessi e degli associati esclusi; deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

All'Assemblea straordinaria spettano le deliberazioni concernenti le modifiche dello Statuto, la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, lo scioglimento dell'Associazione, la nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio residuo, nonché ogni altra materia attribuita dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza straordinaria.

#### **ART. 16 – Convocazione e modalità di svolgimento dell'Assemblea**

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. In presenza di particolari esigenze, l'approvazione può avvenire entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto o da almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo.

La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta, anche a mezzo posta elettronica ordinaria, PEC o altro mezzo idoneo a garantire prova dell'invio, almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

La seconda convocazione non può essere fissata nello stesso giorno della prima convocazione e deve svolgersi almeno ventiquattro ore dopo la prima.

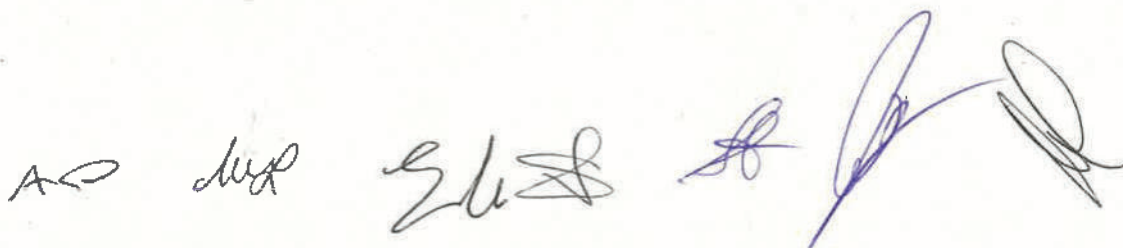
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, da un presidente nominato dall'Assemblea. Il presidente dell'Assemblea nomina un segretario verbalizzante, verifica la regolarità della convocazione, accerta l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regola lo svolgimento della riunione e proclama i risultati delle votazioni.

Le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia consentita l'identificazione dei partecipanti, la loro effettiva partecipazione alla discussione, l'esercizio del diritto di voto e la redazione del verbale.

È ammesso il voto per delega. Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di tre associati nelle associazioni con meno di cinquecento associati e sino a un massimo di cinque associati nelle associazioni con almeno cinquecento associati, ai sensi dell'art. 24 del CTS.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte nel rispetto del principio del voto singolo: ciascun associato avente diritto dispone di un voto.

#### **ART. 17 – Quorum assembleari**

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in blue ink. From left to right, there are: the letters 'AD', a signature that appears to be 'MGP', a signature that looks like 'GUS', a signature that looks like 'SH', a large signature that looks like 'P', and another signature that looks like 'D'.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati. L'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria convocata per le modifiche statutarie è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario, in ogni caso, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, secondo quanto previsto dall'art. 21 del codice civile.

#### **ART. 18 – Consiglio Direttivo e competenze**

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. È composto da un numero dispari di membri, con un minimo di cinque e un massimo di nove, eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il Consiglio Direttivo resta in carica per quattro esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate o indicate dagli enti associati, in conformità all'art. 26 del CTS. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale; eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

In caso di cessazione di un componente del Consiglio Direttivo, subentra il primo dei non eletti, ove esistente. In mancanza, il Consiglio Direttivo può procedere a cooptazione, con ratifica da parte della prima Assemblea utile. Il componente così nominato resta in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno, ove non vi abbia già provveduto l'Assemblea, il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea; predispone il bilancio o rendiconto annuale; delibera sulle domande di ammissione e sull'esclusione degli associati; determina, se delegato dall'Assemblea, l'importo e i termini di versamento delle quote associative; delibera lo svolgimento di attività diverse e ne documenta il carattere secondario e strumentale; assume il personale e conferisce incarichi professionali; delibera sulla partecipazione a bandi, convenzioni e progetti; compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non riservati dalla legge o dallo Statuto all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno due terzi dei suoi componenti e, comunque, almeno una volta ogni tre mesi. La riunione può svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione.

La convocazione è effettuata con mezzi idonei, con preavviso di almeno otto giorni, salvo i casi di urgenza. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

#### **ART. 19 – Presidente e Vice-Presidente**

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni e sovrintende al buon andamento amministrativo e organizzativo dell'Associazione.

Il Presidente compie gli atti di ordinaria amministrazione sulla base delle direttive dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. In casi eccezionali di necessità e urgenza può compiere atti di straordinaria amministrazione, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

#### **ART. 20 – Gratuità delle cariche e prestazioni professionali dei soci**

AS

AL

GLU

S

Le cariche associative sono svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nei limiti di legge e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione può avvalersi anche di propri associati per lo svolgimento di prestazioni professionali o lavorative, quali, a titolo esemplificativo, docenza, formazione, consulenza, attività amministrative, tecniche o specialistiche, purché tali prestazioni siano effettive, documentate, necessarie allo svolgimento delle attività associative e compatibili con la disciplina del CTS.

I relativi compensi devono essere congrui e proporzionati rispetto all'attività svolta, alle competenze richieste e ai valori di mercato, e non possono in alcun modo costituire distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione. La prestazione professionale retribuita resta distinta e autonoma rispetto all'eventuale carica associativa ricoperta.

#### **ART. 21 – Risorse economiche**

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da quote associative; contributi pubblici e privati; erogazioni liberali; donazioni e lasciti; proventi da raccolta fondi; entrate derivanti dallo svolgimento delle attività di interesse generale; eventuali proventi da attività diverse, nei limiti di legge; ogni altra entrata compatibile con la normativa vigente.

L'Associazione impiega le proprie risorse per lo svolgimento delle attività statutarie e per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### **ART. 22 – Esercizio sociale e bilancio**

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio o rendiconto è redatto, approvato e depositato presso il RUNTS secondo le disposizioni del CTS e della normativa vigente.

#### **ART. 23 – Libri sociali**

L'Associazione tiene i libri sociali obbligatori previsti dall'art. 15 del CTS e, in particolare: il libro degli associati o aderenti; il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea; il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, ove nominato; il registro dei volontari che svolgono attività in modo non occasionale.

I libri sociali sono tenuti a cura dell'organo competente secondo quanto previsto dalla legge. Gli associati hanno diritto di esaminarli previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo. L'esame avviene presso la sede dell'Associazione o con modalità telematiche idonee, entro trenta giorni dalla richiesta, in modo da garantire la riservatezza dei dati personali e la tutela delle informazioni non divulgabili.

#### **ART. 24 – Organo di controllo**

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'Assemblea nei casi previsti dall'art. 30 del CTS o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applicano i requisiti previsti dall'art. 2397, comma 2, del codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle disposizioni degli artt. 5, 6, 7 e 8 del CTS, e attesta che il bilancio sociale, ove redatto, sia conforme alle linee guida ministeriali.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo e chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

AC MR

Glu

S

A

EP

MR

#### ART. 25 – Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è affidata a un revisore legale o a una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, nei casi previsti dall'art. 31 del CTS o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.

Quando ne ricorrono i presupposti di legge, la revisione legale può essere attribuita all'Organo di controllo, purché tutti i suoi componenti siano revisori legali iscritti nell'apposito registro.

#### ART. 26 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze previste dal presente Statuto e dall'art. 21 del codice civile. L'Assemblea nomina uno o più liquidatori e ne determina i poteri.

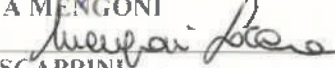
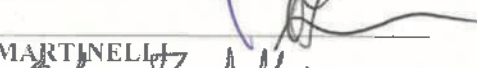
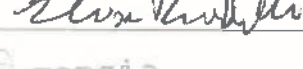
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio RUNTS competente e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore individuati dall'Assemblea, ai sensi dell'art. 9 del CTS.

#### ART. 27 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, il codice civile e le altre disposizioni vigenti in materia, in quanto compatibili.

Letto, confermato e sottoscritto. Deruta (PG), 06/05/26

#### Firme dei soci fondatori

1. AGNESE SCAPPINI  
Firma: 
2. ALDO SCAPPINI  
Firma: 
3. LORENA MENGONI  
Firma: 
4. ALICE SCAPPINI  
Firma: 
5. FEDERICO CASTAGNER  
Firma: 
6. NICOLA SOTIRA  
Firma: 
7. ELISA MARTINELLI  
Firma: 

  
Agenzia Entrate  
Direzione Provinciale di Perugia  
Ufficio Territoriale di Perugia

Registrato al n. 807 Mod. 3°

in data 26/05/2026

Firma su delega del L. 26/05/2026

L'Addetto 